

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ED ACQUISTI**Direttore f.f.: Dott.ssa Maria RAITERI**

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Strada del Tanaro 7 – Verduno (CN)

✓ telefonicamente: 0173/594360

tramite PEC: aslcn2@legalmail.it

Archivio: I.5.04.01|2026|2528|

Spett.le:

ABBVIE SRL

S.R. 148 Pontina km 52

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Oggetto	“PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI GAS SEVOFLURANO 250 ML, COMPENSIVA DI VAPORIZZATORI OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL’ASL CN2 ALBA BRA.” AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) PER MESI 12. <u>Richiesta documentazione</u>
----------------	--

Con la presente si comunica che è intenzione di quest’ASL, affidare a codesta Spett.le Ditta, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) per un periodo di mesi 12, la fornitura di cui trattasi, alle condizioni economiche indicate al successivo articolo;

Art. 1 - QUANTITATIVI, DURATA E IMPORTO, CARATTERISTICHE:

La fornitura, oggetto della presente, è composta da:

Descrizione prodotto	Prezzo unitario iva esclusa	Quantità presunta 12 mesi (pezzi)	Importo presunto (iva esclusa)
<u>Gas sevoflurano flacone 250 ml</u>	€ 66,80	250	€ 16.700,00

L'Importo complessivo presunto per un periodo di mesi 12 è di € 16.700,00 (iva esclusa);

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

La quantità indicata è presunta e non vincolante, essendo il consumo non esattamente prevedibile, ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per maggiore o minore quantità ordinata.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, si avvale della facoltà di prorogare il contratto per un periodo pari a 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 25.050,00 al netto di IVA e risulta così suddiviso:

- **Aggiudicazione 12 mesi:** € 16.700,00
- **Proroga 6 mesi:** € 8.350,00

1.1 Fornitura di gas sevoflurano comprensiva di vaporizzatori - caratteristiche generali:

I requisiti che la fornitura di flaconi dovrà avere, saranno i seguenti:

- ✓ materiale ad alta resistenza in grado di impedire lo spandimento del prodotto in caso di caduta accidentale;
- ✓ presenza di raccordo fisso sul dispenser del flacone del medicinale per ridurre la possibilità di inquinamento ambientale e garantire la sicurezza degli operatori sanitari;
- ✓ assenza di lattice.

Il prodotto deve essere registrato quale specialità medicinale presso il Ministero della Salute ed essere autorizzato all'immissione in commercio in base alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario.

Le confezioni, le etichette, i fogli illustrativi devono essere conformi a quanto approvato dal Ministero della Salute con proprio decreto "autorizzativo". Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging; si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza per la movimentazione manuale dei carichi.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati, il fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell'A.S.L. ed a provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo.

1.2 Fornitura di vaporizzatori in comodato d'uso gratuito - caratteristiche generali:

Nel prezzo offerto deve essere compresa la fornitura di eventuali nuovi vaporizzatori compatibili con le apparecchiature per anestesia presenti nelle sale operatorie dell'ASL CN2 Alba-Bra:

1. Conformi alla direttiva 93/42 CEE (D.Lgs 46/97) e conseguentemente marcate CE conforme alla loro destinazione d'uso;

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

2. Per ogni dispositivo deve essere indicata la CND ed il n° di repertorio, secondo quanto disposto dal D.M. del 21/12/2009;
3. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione;
4. Corredati di manuale d'uso in italiano conforme a quanto indicato nella direttiva 93/42/CEE;
5. Corredati di certificato di taratura ed etichetta apposta sull'apparecchio indicante la data di scadenza;
6. Corredate di tutti gli accessori necessari (compresi idonei raccordi).

In caso di nuove esigenze durante tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà pertanto rendersi disponibile ad integrare la fornitura dei vaporizzatori senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Art. 2 - ASSISTENZA TECNICA FULL RISK:

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, nel prezzo, per tutta la durata contrattuale l'adeguata qualità dei dispositivi consegnati, obbligandosi, in caso di difettosità, alla loro sostituzione.

Il servizio di manutenzione full risk dovrà garantire il mantenimento in efficienza di ciascun dispositivo. L'impresa provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva previste dai manuali di servizio, con le periodicità ivi indicate, così come per le manutenzioni correttive/straordinarie.

L'impresa dovrà fornire documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva / straordinaria (fogli di lavoro, bolle, etc.) in duplice copia, una per le competenti Strutture e una per l'utilizzatore.

Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali.

Tutti i tecnici dell'impresa manutentrice che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno possedere le idonee conoscenze e competenze tecniche e l'adeguata strumentazione necessaria per intervenire correttamente.

In caso di guasto o necessità di taratura, la Ditta aggiudicataria deve garantire il ripristino dell'apparecchiatura entro 3 giorni solari dalla richiesta. Qualora non sia possibile eseguire le manutenzioni programmate, il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire un servizio di ritiro dei vaporizzatori e contestuale consegna di analogo in sostituzione. L'eventuale fornitura in sostituzione deve essere corredata delle stesse caratteristiche richieste e da un documento di trasporto da cui si evinca chiaramente se la sostituzione abbia carattere provvisorio o definitivo.

Copia delle bolle di lavoro per manutenzione dovranno pervenire all'Azienda. In caso di nuove esigenze (per attivazioni di nuovi servizi o potenziamento di quelli esistenti) durante tutta la durata del contratto la Ditta si deve far carico, a seguito di richiesta dell'Azienda, di integrare la fornitura dei vaporizzatori alle condizioni sopra indicate.

In caso di mancata effettuazione del servizio come sopra descritto, si potrà dare corso all'applicazione delle penalità per inadempimento contrattuale

Codesta Spett.le ditta dovrà produrre una dettagliata relazione, relativa alle condizioni di assistenza/manutenzione full risk, a copertura di tutte le componenti in fornitura, nessuna esclusa. La proposta di contratto di assistenza tecnica dovrà comporsi delle seguenti parti:

- Tempi di intervento (Riferimento telefonico sempre reperibile e intervento entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata)
- Qualifica e numerosità del personale dedicato.

ART. 3 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTA:

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti, tramite piattaforma MEPA, entro il giorno **07/08/2026 ore 12:00**:

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

- ✓ **La presente lettera firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;**

Allegato A - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà: in cui si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;

- ✓ **Allegato B - Patto di integrità** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;

- ✓ **Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali** firmata digitalmente per accettazione.

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”

- **Scheda tecnica** del prodotto offerto, nella quale si evincano le caratteristiche essenziali e particolari del prodotto offerto, in particolare in tale scheda devono essere riportate tassativamente le seguenti informazioni:
 - ✓ denominazione commerciale e codice prodotto;
 - ✓ indicazioni sullo smaltimento della confezione prodotto.
- **Depliant illustrativo** e descrittivo dei prodotti offerti;
- **Dichiarazione di assenza lattice** nei costituenti dei farmaci, nel loro confezionamento primario o nel materiale usato nei processi di produzione;
- **Dichiarazione di provenienza;**
- **Dichiarazione di conformità** alle norme attualmente in vigore e dichiarazione marchio CE;
- **Indicazioni sullo smaltimento del prodotto;**
- **Dichiarazione assistenza tecnica full risk** di 12 mesi contenente modalità del relativo espletamento (senza prezzi);

C) “OFFERTA ECONOMICA”:

- ✓ **(Allegato D - Modulo Offerta)**, compilato e firmato digitalmente.

- ✓ **L'offerta dovrà essere corredata da una relazione** dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare nei costi di coordinamento, nei costi di ammortamento dei mezzi necessari all'espletamento della fornitura, nei costi generali, nell'utile di impresa riferito al presente appalto, nei costi della sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

ART. 3 - CONDIZIONI DI FORNITURA:

L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.C. competente dell'ASL CN2 tramite NSO che ne indicherà la quantità e la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

Nel corso di tutta la durata del contratto, il Fornitore aggiudicatario, è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta, con medesima descrizione, caratteristiche tecniche, nome commerciale e/o codice prodotto.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite nodo di smistamento degli ordini (NSO).

L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nel magazzino Farmacia con mezzi idonei.

All'atto della consegna, i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore a 2/3 dell'intero periodo di validità.

La merce dovrà essere consegnata entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui al successivo articolo.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- prodotti consegnati con indicazione del codice fabbricante e relativo quantitativo
- numero lotto di produzione dei singoli prodotti
- data di scadenza
- codici UDI-DI e UDI- PI in ottemperanza di quanto riportato in DM 11 maggio 2023 GU n.166 del 18.07.2023

La firma posta dalla Farmacia su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso la Farmacia avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura.

ART. - 4 RESI:

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate in seguito a verifiche e utilizzi successivi che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente invierà al Fornitore una contestazione scritta, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero progressivo assegnato all'Ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui si rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali per mancata consegna di cui al successivo articolo fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

Il fornitore si impegna a ritirare e a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Ente potrà altresì, previa comunicazione scritta, procedere direttamente all'acquisto del prodotto su libero mercato, addebitando al Fornitore gli eventuali maggiori oneri.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità. Quest'ultimo non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

Art. 5 - EVENTI PARTICOLATI:

5.1 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Ente e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, e dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna. In ogni caso, la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Nell'ipotesi di indicazione di un termine di fine dell'indisponibilità del prodotto superiore a dieci giorni, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto, il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'Ente, sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara. Il Fornitore, entro due giorni dalla richiesta, dovrà fornire all'Ente informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere la comunicazione di accettazione da parte dell'Ente stesso prima di procedere con l'acquisto. La consegna del prodotto alternativo accettato dall'Ente dovrà avvenire entro i successivi tre giorni lavorativi.

Resta salva la possibilità per l'Ente, in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell'iter di comunicazione dell'indisponibilità con relative successive incombenze a carico del Fornitore, di applicare le penali per mancata consegna nei termini e di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico (esecuzione in danno).

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto al successivo articolo.

5.2 “FUORI PRODUZIONE” E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” con preavviso di almeno trenta giorni, indicare, pena la risoluzione del Contratto, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione, l'Ente procederà alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'Ente avrà facoltà di risolvere il Contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, si applicherà quanto previsto al paragrafo 5.1.

5.3 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora il Fornitore, nel corso della durata del Contratto, presenti in commercio diverse tipologie di prodotti, analoghi a quelli oggetto della Fornitura (anche in seguito a modifiche normative), migliorativi rispetto alle caratteristiche di rendimento e di funzionalità, si impegna ad informare l'Ente.

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dall'Ente. Per il prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte dell'Ente dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

5.4 INCIDENTI E VIGILANZA DISPOSITIVI MEDICI

Il Fornitore deve garantire al personale sanitario la formazione e l'assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei dispositivi in riferimento alle indicazioni d'uso e ai criteri di efficacia e di appropriatezza.

È fatto obbligo per l'aggiudicatario di comunicare all'Ente ogni nuova informazione inerente alla sicurezza nell'uso dei dispositivi medici in gara alla Direzione Generale e al Responsabile Locale di Vigilanza.

Qualora, nel corso della Fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile di Dispositivovigilanza Locale copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine ed eventuali azioni correttive intraprese.

Si rende possibile la recessione del contratto da parte dell'Ente nel caso in cui si verifichino molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza e reclami che coinvolgono dispositivi medici, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività cliniche in sicurezza.

Art. 6 - PENALI:

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Ente), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, l'Ente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 3 o al termine massimo di dieci giorni a causa di temporanea indisponibilità comunicata nei termini di cui all'art. 5.1 ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Ente potrà applicare una penale pari al 5% del valore della Fornitura oggetto di ritardo e comunque non superiore allo 0,8 per mille del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito dall'art. 3, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Ente potrà applicare una penale pari al 5% del valore del prodotto oggetto di contestazione e comunque non superiore allo 0,8 per mille del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di mancata comunicazione per iscritto all'Ente dell'indisponibilità temporanea del Prodotto nel termine massimo di due giorni dalla ricezione dell'Ordinativo (art. 5.1) , per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'arrivo della comunicazione, l'Ente potrà applicare una penale pari al 3% del valore della Fornitura oggetto di indisponibilità e comunque non oltre allo 0,5 per mille del valore del contratto, fatto salvo per il risarcimento del maggior danno;

Tali importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio e Contabilità dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale.

Qualora, durante il periodo contrattuale, si verificano n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione definitiva.

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

ART. 7 - MODIFICA E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI:

Il prezzo si intende fisso, impegnativo ed invariabile, salva la revisione come di seguito disciplinata:

- Le clausole di revisione dei prezzi avverranno ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.

L'adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dall'Azienda sanitaria e sarà calcolato dal mese di inizio del contratto o da quello dell'ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzi con carattere di ufficialità e di specifiche rilevazioni Istat.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

In caso di subappalto, la presente clausola opera anche nei riguardi dei subappaltatori

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA:

Ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 53 comma 4 **pai al 5% dell'importo contrattuale**,

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria **dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto**. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.

E' in facoltà dell'Ente di incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO:

Il contratto verrà stipulato dopo l'avvio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente alla legal mail aslc2@legalmail.it.

L'ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.

ART. 10 - NULLITÀ DEL CONTRATTO:

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo.

ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE:

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di smistamento degli ordini (NSO).



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento della fornitura l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA:

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 122 D.LGS. 36/2023.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 - DEROGA AL FORO COMPETENTE:

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

ART. 16 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME:

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

ART. 17 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO:

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

IL R.U.P

Dott.ssa Maria RAITERI

(Il presente documento è sottoscritto con firma
Digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2)